

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

III.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	7
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato. (137)	7
PRESIDENTE	7, 8, 9, 15
BIMA, <i>Relatore</i>	7, 8
TOZZI CONDIVI	8
TURCHI	8, 9, 13
RUSSO	9, 14
DELCROIX	9, 13
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	9, 13, 15
VALANDRO GIGLIOLA	13, 15
CAPRARA	13
ALMIRANTE	13, 14
JACOMETTI	14
AGRIMI	14
FERRI	14
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	15

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per tutta la durata della discussione del disegno di legge n. 137, i deputati Conci Elisabetta e De Gasperi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Galli e Biaggi.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato. (137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento, proponendo alcune modifiche all'articolo 15, delle quali sarà data lettura in sede di esame degli articoli.

Il relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Il presente disegno di legge, presentato dal Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, mentre propone la sistemazione del personale già appartenente agli enti locali della Venezia Giulia e delle altre zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato, riproduce quello già una prima volta presentato al Parlamento e decaduto per lo scioglimento delle Camere.

La seduta comincia alle 9.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Trattasi di un provvedimento ispirato a principi di doverosa giustizia ed equità nei confronti dei profughi delle terre italiane perdute in seguito alla sciagurata guerra, i quali hanno dovuto abbandonare, oltre al resto, anche i posti che occupavano nelle amministrazioni locali. Trattasi di circa tremila elementi, gran parte dei quali è già stata provvisoriamente sistemata con decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, mediante collocamento presso enti similari della Repubblica, senza, peraltro, alcuna garanzia di stabilità di stipendio e di trattamento di quiescenza.

Con il disegno di legge, si mira appunto a dare a questo personale una sistemazione definitiva, mediante la sua assunzione in pianta stabile o nei posti attualmente vacanti, o in soprannumero, con salvaguardia di futuro assorbimento negli organici dei comuni, delle province o degli enti di assistenza e di beneficenza. Tale sistemazione, però, è prevista in modo da non recare alcun danno o pregiudizio ai diritti, interessi o aspettative degli impiegati e salariati dei suddetti enti, la cui notevole massa, d'altra parte, è tale da poter assorbire senza scosse il non elevato numero dei profughi. A costoro viene altresì assicurato un equo trattamento di quiescenza sia direttamente a carico dello Stato per le pensioni gravanti sugli enti di provenienza, sia a carico degli istituti di previdenza statali e parastatali italiani. È inoltre previsto che, per i primi cinque anni dalla nuova sistemazione, lo Stato assume a suo carico metà della spesa degli stipendi, il che costituisce un notevole vantaggio per gli enti, sui quali, come è noto, grava attualmente l'intera spesa per gli assegni ai profughi. Devesi, infine, considerare che il numero dei profughi da sistemare stabilmente è ora diminuito di tutti gli elementi i quali, specialmente nei grandi comuni come Roma ed altri, hanno potuto, mediante concorsi interni, sistemarsi in ruoli organici senza speciali provvedimenti di favore.

Quindi, questo provvedimento raggiunge tre scopi: normalizza la situazione dal punto di vista dello stato giuridico; prevede la corresponsione dello stipendio spettante al personale di ruolo delle amministrazioni presso cui questo personale va a prestare servizio; e, infine, dal punto di vista previdenziale, addossa allo Stato l'onere previdenziale dalla data in cui detto personale ha prestato servizio nei territori che furono occupati.

Perciò, anche in considerazione delle finalità alle quali esso si ispira — compiere cioè un

atto di doverosa giustizia e di riconoscimento verso nostri fratelli tanto crudelmente provati — credo che debba essere approvato dalla nostra Commissione con le modifiche proposte dalla IV Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Mi sembra che ci siano due questioni da considerare: una è precedente alla presentazione di questo disegno di legge, l'altra è successiva.

La prima questione sorge dal fatto che nel disegno di legge si parla sia della sistemazione definitiva di circa tremila persone le quali già avevano avuto una sistemazione provvisoria, sia della sistemazione di altre, le quali tale sistemazione provvisoria non hanno avuto.

La seconda riguarda un problema sorto successivamente alla presentazione del provvedimento, ed è il problema del Territorio Libero di Trieste. Al punto in cui questo problema si trova, esso ci costringe a considerare anche il caso di quegli impiegati i quali un giorno ritorneranno nella zona A e riprenderanno i posti che hanno dovuto lasciare. L'importanza di questa questione non può sfuggire ove si consideri che, oltre ai profughi, bisogna preoccuparsi anche di quei tanti giovani i quali attendono di essere sistemati appunto presso enti comunali e provinciali.

Perciò gradirei qualche chiarimento in proposito dal relatore.

BIMA, *Relatore*. Desidero rispondere subito all'onorevole Tozzi Condivi, in modo che egli possa rendersi conto della situazione. Dalle cifre in mio possesso, risulta che il numero del personale sistemato in virtù del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, non superava le tremila unità.

Per quel che riguarda la situazione che verrebbe a determinarsi in conseguenza della sistemazione del Territorio Libero di Trieste, io credo che sia un poco prematuro prevederla, anche perché non sappiamo come avverrà questa sistemazione. Comunque, noi ci auguriamo che essa avvenga in modo tale da non costringere altro personale a dovere abbandonare la sede primitiva.

TURCHI. Premetto che sono favorevole al disegno di legge. Tuttavia, credo che si dovrebbe tener conto della situazione nuova che si è creata a seguito delle vicende del Territorio Libero di Trieste, vicende che sono successive alla stesura del disegno di legge.

Che cosa è avvenuto nei comuni del Territorio Libero, dopo che questi impiegati sono emigrati, dirigendosi verso Sud? Evi-

dentemente, i posti lasciati vacanti da costoro saranno stati occupati da altri, e noi — se ben ricordo — abbiamo previsto questa situazione in un'altra legge nella quale appunto si tende a disciplinare la situazione di coloro che sono stati assunti in questi anni presso le pubbliche amministrazioni di Trieste. Dovrebbe, allora, dedursi che, per effetto di quella legge, non accadrà nulla nelle amministrazioni del Territorio Libero; vale a dire che coloro che ivi sono stati assunti, tranne casi particolari, saranno sistemati; però c'è anche l'eventualità che non vi sarà possibilità di ritorno per coloro che ne uscirono per ragioni inerenti allo stato di guerra.

Pertanto, io non so se sia il caso di riesaminare tutta la questione, appunto in relazione a quella legge, che credo sia stata approvata anche dal Senato. Si tratta di tremila persone, e non sono tante: comunque, siccome io non avrei in questo momento una soluzione da prospettare e siccome ritengo utile inquadrare il problema particolare in quello generale, propongo di sospendere la discussione del disegno di legge.

RUSSO. Indubbiamente le osservazioni dei colleghi Tozzi Condivi e Turchi hanno un giusto fondamento, ma non mi sembra che in questo momento sia necessario aderire alla proposta di sospensiva. Il disegno di legge ha soltanto lo scopo di garantire la stabilità d'impiego a questi impiegati, i quali si trovano oggi in una situazione insostenibile da un punto di vista giuridico e morale. Basti considerare che la loro posizione di avventizi, oltre tutto, non consente loro neppure di avere promozioni, il che li pone già in una situazione di particolare disagio; poi v'è il problema dell'assistenza e previdenza, che li pone attualmente in una condizione di difficoltà.

L'osservazione dell'onorevole Turchi, secondo cui, per questa gente, il fatto di avere uno stato giuridico ed una sistemazione in ruolo potrebbe costituire, domani, una difficoltà per la loro eventuale sistemazione negli uffici dei comuni di provenienza, mi sembra non debba sussistere. Anzi, a mio parere, essi potrebbero essere facilitati nelle loro aspirazioni.

Perciò, pur rendendomi conto delle preoccupazioni espresse, credo che non sia il caso di aderire alla richiesta di sospensiva, ma di approvare il disegno di legge, il quale già rappresenta un atto di giustizia nei confronti di queste persone, salvo affrontare il problema definitivo quando dovremo discutere

i provvedimenti riguardanti la zona A del Territorio Libero.

DELCROIX. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Russo e quindi mi dichiaro contrario al rinvio.

Si tratta di italiani che da sette anni attendono una sistemazione, e noi non possiamo prevedere quando le questioni sollevate dalla sperata soluzione del problema di Trieste e del Territorio Libero potranno essere esaminate e risolte. Del resto, i problemi che verranno sul tappeto quando si esamineranno le questioni del territorio del cosiddetto Stato libero saranno tali e tanti che richiederanno un esame approfondito e quindi anche lungo tempo. E noi non possiamo prolungare l'attesa di questi impiegati. Se noi rinviassimo l'approvazione di questo disegno di legge, rischieremo di farli attendere ancora per degli anni. Essere oggi sistemati da un punto di vista giuridico, organico e previdenziale sarà un vantaggio per questi impiegati, e noi dobbiamo esser lieti di farlo, perché lo facciamo nei confronti di gente che ha abbandonato ogni cosa più cara per non separarsi dall'Italia.

TURCHI. Non insisto nella mia richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'Interno. Il Governo ritiene urgente l'approvazione di questo disegno di legge, e sono evidenti le ragioni patriottiche, oltre che morali, che lo ispirano.

Oggi dobbiamo occuparci della situazione attuale, domani ci occuperemo della situazione che si verrà a creare. Del resto è già da molti anni che questi esuli, come ha detto l'onorevole Delcroix, attendono una sistemazione definitiva.

Perciò raccomando di procedere senz'altro all'esame degli articoli e di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Prorrò in votazione successivamente gli articoli da 1 a 13 sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 1.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di previdenza del personale degli enti locali delle zone di confine, che, in dipendenza del Trattato di pace, approvato col decreto legislativo 28 novembre 1947,

n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale di ruolo temporaneamente collocato presso enti simili del territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti cui è stato assegnato, con la posizione stabilita nel relativo decreto ministeriale; tale sistemazione deve considerarsi in soprannumero ed indipendente dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi.

Qualora presso gli enti suddetti, dopo che siano state disposte le sistemazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267, risultino posti vacanti con funzioni analoghe a quelle svolte dal personale profugo presso gli enti di provenienza, che si siano resi disponibili entro il 31 dicembre 1950 e che siano conferibili per pubblico concorso o per chiamata diretta, tali posti saranno assegnati al personale sumdicato in servizio presso gli enti ove si siano verificate le vacanze, secondo l'ordine di anzianità di servizio da calcolarsi a norma dell'articolo 5 della presente legge.

Per il personale sanitario laureato e per le osteriche si procederà all'assegnazione dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili successivamente, secondo i criteri indicati nel comma precedente, salva la facoltà prevista dall'articolo 10-bis aggiunto al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, con la legge 4 novembre 1951, n. 1188.

(È approvato).

ART. 3.

La metà dei posti da conferire per pubblico concorso che siano o si rendano successivamente vacanti presso gli enti previsti dall'articolo precedente è assegnata — salvo le percentuali stabilite per i dipendenti di ruolo o non di ruolo dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99, e 24 aprile 1950, n. 267 — al personale profugo di cui all'articolo medesimo, anche se in servizio presso enti locali

diversi da quelli ove si verificano le vacanze, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai relativi concorsi, abbia chiesto di parteciparvi e vi abbia conseguito l'idoneità.

Qualora i posti siano da conferire per chiamata diretta, la percentuale medesima va applicata nei confronti del personale profugo in possesso dei requisiti prescritti, che ne abbia fatta domanda.

Per le nomine del personale profugo previste dal presente articolo e da quello precedente si prescinde dal requisito relativo al limite di età.

(È approvato).

ART. 4.

Al personale non di ruolo, collocato presso enti simili nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi.

I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto di impiego del personale suddetto sono subordinati al nulla-osta del Ministero dell'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario incaricato ed interim; per il rimanente personale sanitario il nulla-osta previsto dal comma precedente è di competenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

(È approvato).

ART. 5.

Al personale previsto negli articoli precedenti, nonché a quello che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già conseguita la sistemazione in organico presso enti locali è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio e con effetto dalla data di assunzione presso l'ente di assegnazione, l'anzianità di servizio raggiunta presso gli enti di provenienza, nell'ultimo grado conseguito, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti del territorio dello Stato.

Il servizio non di ruolo prestato presso gli enti di provenienza è, a tale effetto, considerato utile soltanto nei confronti del personale

che presso gli enti del territorio nazionale non sia nominato a posti di ruolo.

(È approvato).

ART. 6.

Al personale delle aziende municipalizzate sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di pari grado o categoria dipendente dalle aziende presso le quali sia stato collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

Il personale suddetto sarà considerato in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti con funzioni analoghe a quelle stabilite nel relativo decreto ministeriale di collocamento, e sarà riassorbito, secondo l'ordine di anzianità di servizio, entro il limite massimo della metà delle nuove assunzioni che saranno disposte.

Il personale collocato presso enti locali diversi dalle aziende municipalizzate s'intende assimilato al relativo personale non di ruolo, con l'osservanza delle disposizioni previste dal precedente articolo 4; esso potrà, tuttavia, chiedere di essere assunto presso aziende similari a quelle di provenienza, con diritto ad essere nominato, qualora in possesso dei prescritti requisiti, entro il limite della metà delle nuove assunzioni che saranno effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

(È approvato)

ART. 7.

Il personale contemplato dalla presente legge, anche se non collocato presso enti similari, è iscritto, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio presso gli enti di provenienza, agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ovvero all'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche se in precedenza sia stato iscritto a monti pensioni comunali, regolamenti, convenzioni, istituti o fondi speciali per pensioni.

Restano, tuttavia, in vigore le eventuali convenzioni stipulate dagli enti locali di provenienza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale o con altri istituti di assicurazione a carattere nazionale, salva la facoltà per gli interessati di chiedere il passaggio d'iscrizione agli istituti di previdenza di categoria, considerandosi, in tal caso, il periodo

di servizio precedentemente assistito dalle predette convenzioni come reso con iscrizione a regolamento speciale di pensione.

I contributi dovuti per legge e per le suddette convenzioni dagli enti locali fanno carico al bilancio dello Stato per il periodo intercorrente fra la data di cessazione dal servizio presso gli enti locali di provenienza e la data del temporaneo collocamento ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

(È approvato)

ART. 8.

Qualora, a norma degli ordinamenti degli istituti di previdenza, sia stato provveduto o debba provvedersi alla liquidazione di assegni di quiescenza con onere ripartito fra gli istituti medesimi e gli enti locali indicati nell'articolo 1, lo Stato subentra negli obblighi e nei diritti degli enti suddetti. Allo Stato fanno, altresì, carico gli eventuali contributi arretrati dovuti dagli enti medesimi agli istituti di previdenza di categoria amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altri istituti di previdenza a carattere nazionale.

Le disposizioni previste dai predetti ordinamenti riguardanti la cumulabilità dei servizi ed il riparto dell'assegno di quiescenza con una quota a carico dello Stato, ai sensi del precedente comma, si estendono anche ai servizi resi presso le aziende municipalizzate con iscrizione a regolamenti, convenzioni, casse, istituti o fondi speciali di pensione.

Per i servizi resi senza iscrizione agli istituti di previdenza, non ammessi al cumulo agli effetti del trattamento di quiescenza, potrà essere chiesto il riscatto, qualora ricorrano le condizioni previste dagli ordinamenti degli istituti predetti.

Ai fini del riconoscimento dei servizi resi presso gli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, le Prefetture, a richiesta della Direzione generale degli istituti di previdenza, raccoglieranno i possibili elementi di prova atti a stabilire la durata, la natura e lo svolgimento del rapporto di impiego degli interessati, rilasciando una dichiarazione facente fede delle circostanze sopra enunciate.

(È approvato)

ART. 9.

Per i dipendenti, impiegati e salariati in servizio, iscritti al 1° gennaio 1951 o successivamente alla Cassa di previdenza degli

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

impiegati degli enti locali od alla Cassa di previdenza dei salariati degli enti locali amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è riconosciuto utile, agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato in qualità di impiegati o salariati di ruolo metropolitani presso i municipi coloniali italiani, purché, durante il periodo stesso, siano stati assistiti, ai fini previdenziali, da polizza di assicurazione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con altro istituto assicurativo.

Nel caso di cessazione dal servizio presso alcuno degli enti locali iscritti agli istituti di previdenza, qualora il conferimento dell'assegno di riposo si effettui dagli istituti stessi, il riconoscimento di cui al comma precedente viene regolato dalle norme previste dagli ordinamenti delle Casse di previdenza sopramenzionate, considerandosi, agli effetti del cumulo, il servizio come prestato con iscrizione a regolamento speciale di pensione. L'assegno di riposo per il complessivo servizio sarà liquidato e corrisposto dagli istituti di previdenza, i quali si rivarranno, per il periodo di servizio coloniale, verso lo Stato a carico del capitolo di spesa per le pensioni del Ministero dell'interno.

Il riconoscimento di cui trattasi avviene su domanda degli interessati, da presentarsi alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero, qualora la cessazione dal servizio avvenga entro detto termine, all'atto della cessazione stessa od entro un anno dalla data di assunzione in servizio soggetto ad iscrizione alle Casse di previdenza. Con la domanda gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, consentire la cessione a favore dello Stato dei diritti provenienti dalla polizza di assicurazione di cui al primo comma; nell'ipotesi che già siano avvenute la liquidazione o la riscossione da parte dell'interessato o dei suoi aventi causa, l'importo relativo dovrà essere versato allo Stato, in unica soluzione entro sei mesi dalla data della domanda o, in caso di cessazione dal servizio entro tale termine, con ritenuta sull'assegno di riposo.

(È approvato).

ART. 10.

Per il personale già collocato presso enti similari restano ferme le disposizioni previste dalla legge 19 maggio 1950, n. 319; gli

enti suddetti sono, peraltro, esonerati dall'obbligo di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 2 della legge stessa.

Il termine di sei mesi previsto al primo comma dell'articolo 4 di detta legge, decorre, per il personale di cui al precedente comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 11.

Le questioni relative alla eventuale inefficacia delle nomine e degli atti di carriera del personale previsto dalla presente legge, adottati posteriormente alla data dell'8 settembre 1943, sono attribuite alla competenza del Ministero dell'interno e, per il personale sanitario, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Al personale che, a giudizio del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, risulti licenziato per comprovati motivi politici o razziali durante il cessato regime, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla riammissione in servizio ed al riconoscimento della anzianità, ai fini degli aumenti periodici di stipendio o della riliquidazione della pensione.

(È approvato).

ART. 12.

Il Ministero dell'interno, sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, qualora trattasi di personale sanitario, ha facoltà di assegnare agli enti locali, agli effetti degli articoli precedenti, il personale che eventualmente non sia stato ancora collocato ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137. Tale collocamento può essere disposto anche presso regioni ed enti similari, da esse istituiti e si osservano, in tale caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste negli articoli precedenti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno può disporre il trasferimento del personale già collocato presso enti locali, ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, che ne faccia domanda nei sessanta giorni dalla data suddetta, ad altro ente di natura simile, qualora il provvedimento renda possibile il conferimento al personale medesimo di una posizione di impiego e di un trattamento economico e di quiescenza maggiormente rispondenti a quelli risultanti presso gli enti di provenienza. Può, altresì, entro lo stesso

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

termine ed allo stesso fine, rivedere le posizioni già attribuite con i decreti ministeriali di collocamento al personale suddetto, che ne faccia domanda nel termine suindicato, avuto riguardo alle qualifiche conferite e fermi i criteri stabiliti dal decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137.

(È approvato).

ART. 13.

Le norme contenute nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

(È approvato).

ART. 14.

Agli enti locali presso i quali, in applicazione della presente legge, sia stato sistemato in soprannumero personale di ruolo già appartenente agli enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato potrà essere concesso, per un periodo non superiore ad un quinquennio, un contributo a carico dello Stato in misura non eccedente la metà delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo.

La concessione del contributo suddetto sarà effettuata dal Ministro dell'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

L'onorevole Valandro Gigliola propone di sostituire, nel primo comma dell'articolo, le parole: « potrà essere », con la parola: « sarà ».

Tale emendamento comporta, se approvato, la soppressione del secondo comma dello stesso articolo.

L'onorevole Valandro Gigliola ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

VALANDRO GIGLIOLA. Il mio emendamento ha lo scopo di far realizzare una economia ai comuni ed agli enti presso i quali saranno destinati gli impiegati di cui il disegno di legge si occupa. Gli onorevoli colleghi sanno che il 40-42 per cento del bilancio degli enti locali è assorbito proprio dagli stipendi e paghe del personale, il che costituisce un onere non lieve per i bilanci stessi. Per questo motivo propongo di fissare per legge l'obbligatorietà dei contributi, anziché lasciarne la determinazione in facoltà del Ministero dell'interno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con i quattrocento milioni previsti dal disegno di legge, si darà un maggiore o minore contributo secondo che il comune sia in migliori o peggiori condizioni finanziarie. Noi non possiamo rendere automatica l'applicazione del contributo e renderlo uguale nei riguardi di tutti i comuni, perché in questo modo non sapremmo più a quanto ammonterebbe il contributo da erogare. Se dovessimo accogliere l'emendamento, a parte il fatto che esso sconvolgerebbe l'attuale sistema, sarebbe necessario che il provvedimento ritornasse alla Commissione finanze e tesoro per il parere. Ritengo quindi che sia meglio lasciare l'attuale dizione, e posso assicurare che la facoltà concessa sarà esercitata con la maggiore efficacia da questo Ministero. È opportuno, a parer mio, che sussista una certa discrezionalità.

TURCHI. Per vedere se i quattrocento milioni possono essere sufficienti, occorre sapere con esattezza quanti sono gli impiegati nei confronti dei quali la legge sarà applicata.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In questo momento non posso conoscere con esattezza la cifra.

DELCROIX. Sarei favorevole all'emendamento dell'onorevole Valandro Gigliola, perché la facoltà concessa al Governo può anche condurre a delle sperequazioni; però, siccome ritengo che il provvedimento debba essere approvato senza indugi, e ciò anche dal punto di vista politico, vorrei invitare l'onorevole Valandro a ritirare il suo emendamento.

Per quanto riguarda la preoccupazione di carattere finanziario, io credo che essa non abbia motivo di essere perché c'è un limite, che è stabilito nella cifra di 400 milioni. Entro questo limite il Ministero dell'interno si deve muovere, quindi credo che sia di relativa importanza conoscere il numero esatto di questi impiegati.

CAPRARA. Desidererei sapere su quale base sono stati calcolati i 400 milioni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si è ritenuto che gli enti locali non siano in condizione di sopportare da soli gli oneri. Le disponibilità del Ministero del tesoro, per contribuire alla spesa degli enti locali, non possono andare oltre i 400 milioni.

ALMIRANTE. Io vorrei pregare l'onorevole Valandro di non ritirare il proprio emendamento perché le obiezioni sollevate dall'onorevole Sottosegretario non mi sembrano valide.

La prima obiezione è relativa alla spesa che comporterebbe la necessità, qualora si dovesse approvare l'emendamento, di rinviare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro. Essa non è valida perché certamente il calcolo della spesa è stato fatto nel presupposto che il Governo vorrà applicare così benevolmente la legge da concedere il contributo in tutti i casi. Pertanto, i 400 milioni non possono, a mio avviso, non coprire l'intera spesa.

La seconda obiezione del Sottosegretario riguarda la difficoltà in cui verrebbero a trovarsi i bilanci comunali, ed anche questo non mi sembra esatto, perché tali casi vengono stabiliti dalla facoltà più che dalla necessità.

Infine, l'onorevole Sottosegretario dice che si avrebbe una disparità di trattamento fra i vari comuni. Ma a me sembra che, con il sistema della discrezionalità, si potrebbero commettere più gravi arbitri.

Pertanto non vedo fondate, a mio avviso, le obiezioni del Sottosegretario e penso che l'emendamento debba essere approvato.

RUSSO. Anche io non penso che l'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Valandro Gigliola possa determinare la necessità di rinviare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro, perché ritengo che, quando si stabilisce una copertura finanziaria, si deve prevedere l'ipotesi che il contributo sia esteso nella misura massima in tutti i casi in cui si ha il diritto di presentare la domanda per la concessione del contributo.

D'altra parte, ritengo che potremmo raggiungere ugualmente lo scopo, anche senza approvare l'emendamento, attraverso un invito rivolto al Governo sotto la forma di un ordine del giorno, che io ho nel frattempo compilato e del quale do lettura:

« La I Commissione permanente della Camera, esaminando il disegno di legge n. 137 sulla sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del Territorio dello Stato, invita il Governo ad ascoltare il parere degli enti locali prima di procedere all'assegnazione di cui al primo comma dell'articolo 12 e di procedere, nella più larga misura, alla concessione del contributo di cui al successivo articolo 14 ».

JACOMETTI. È abbastanza strano che non si sappia il numero di coloro che furono impiegati negli enti locali. Però, da un calcolo che si può fare sulla base dello stanziamento

di 400 milioni e della cifra corrispondente al numero totale degli impiegati, si può rilevare che la copertura esiste ed è sufficiente per tutti. A me pare, quindi, che l'emendamento della collega Valandro debba essere approvato.

ALMIRANTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Russo mi preoccupa perché nella sua prima parte, a mio avviso, esso aggrava la situazione. Noi conosciamo tutti la situazione degli enti locali e sappiamo altresì come essi siano riluttanti nei pagamenti. L'emendamento proposto tendeva, col rendere obbligatorio il contributo dello Stato, a non creare ostacoli da parte degli enti locali.

Per conto mio, o l'ordine del giorno non ha alcun valore, ed allora non vale la pena di approvarlo, oppure esso ha valore impegnativo, ed allora tanto vale approvare l'emendamento.

AGRIMI. Secondo me, non sono fondate le ragioni addotte dall'onorevole Almirante. La legge che noi stiamo discutendo intende porre gli oneri a carico degli enti locali e non a carico dello Stato. Lo Stato interviene soltanto con un contributo stabilendo un doppio limite: un limite di 400 milioni come stanziamento ed un limite che serve a controllare l'esercizio della facoltà discrezionale da parte del Ministero. In altre parole, si distribuiscono 400 milioni, e non più; e questa somma non deve essere distribuita in modo da dare tutto ad un comune e niente ad un altro. Nell'ambito di questi due limiti viene esercitata la facoltà discrezionale. Quindi, non è esatto che si debba dare a tutti la metà del contributo.

A me pare, perciò, che l'articolo 14 debba essere approvato così come è; sono infatti convinto che l'accettazione di quell'emendamento porterebbe ad una modifica dell'onere finanziario.

FERRI. A me pare che si debba insistere sull'emendamento, poiché, dato che i motivi che hanno dato origine alla legge sono motivi di solidarietà, ritengo che sarebbe più equo che l'onere gravasse sullo Stato. Come giustamente faceva osservare l'onorevole Jacometti, mi pare che si possa ragionevolmente presumere che entro il limite di 400 milioni ci sia la copertura per tutti.

RUSSO. In questo momento mi sono reso conto che è chiara l'esistenza della copertura finanziaria, in quanto esiste un limite massimo. Però, penso che proprio per questo motivo sia pericoloso approvare l'emendamento proposto. Difatti, se lo Stato ha soltanto la facoltà, esso darà il suo contributo

in relazione alle necessità dei singoli comuni, ed esso potrà variare dal 5 al 10 e fino al 50 per cento; se, invece, si sostituirà la facoltà con l'obbligatorietà, lo Stato dovrà dare una percentuale uguale di contributo per tutti, e ciò a scapito evidente dei comuni più bisognosi, quelli ai quali è necessario dare il massimo.

E allora i casi sono due: o la somma è sufficiente per dare a tutti il 50 per cento, e allora non ci sarà bisogno di imporre l'obbligatorietà, oppure la somma non è sufficiente, ed allora è meglio lasciare la dizione così come essa è attualmente, in modo che lo Stato possa intervenire con somme maggiori presso i comuni più poveri.

Quindi, mi dichiaro contrario all'emendamento, e ritiro il mio ordine del giorno.

VALANDRO GIGLIOLA. Confesso di non avere ancora le idee chiare su un punto, e prego l'onorevole Sottosegretario di volermi dare una spiegazione, in seguito alla quale potrò decidere se ritirare o meno il mio emendamento.

I contributi sono previsti anche per quegli impiegati che sono già presso gli enti locali oppure solo per gli altri che verranno assegnati adesso in soprannumero?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per tutti.

VALANDRO GIGLIOLA. Comprendo che si tratta di una limitazione imposta dal Ministero del tesoro, e di fronte alla prospettiva che questa legge torni alla IV Commissione, dato il motivo di urgenza segnalato da diversi colleghi, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 14 nel testo ministeriale del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

«Alla spesa di lire 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio e, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

A quest'articolo la Commissione finanze e tesoro ha proposto un emendamento, per cui l'articolo stesso verrebbe ad essere così modificato:

«Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1952-53, con una aliquota di lire 400 milioni delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio e, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione questo nuovo testo. (È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

«Sistemazione del personale degli enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato ». (137):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1953

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Amiconi, Angelini Ludovico, Berloff, Bernardinetti, Biaggi, Bima, Boidi, Capacchione, Caprara, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, Elkan, Ferri, Galli, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Grilli, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Micheli, Michelini, Pedini, Pelosi, Ravera Camilla, Riva, Romita, Russo, Sampietro Um-

berto, Sangalli, Sartor, Schiavetti, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gagliola.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI